



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

**DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
N. 581 DEL 30/12/2025 REG. GEN.
N. 152 DEL 16/12/2025**

OGGETTO: Servizio di custodia cani randagi vaganti e incustoditi rinvenuti sul territorio comunale ricoverati presso Rifugio “La Cuccia” di Destefanis Carla - impegno di spesa anno 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in base alle disposizioni della legge 14.08.1991 n. 281 e SMI relativamente alla prevenzione del randagismo, è compito del Comune provvedere al ritiro, mantenimento e custodia dei cani randagi;

EVIDENZIATO che questo Comune non possiede una struttura idonea né personale in grado di adempiere autonomamente a quanto previsto dalla citata Legge e che pertanto ha dovuto ricorrere sinora a Ditta esterna per gestire in economia tale servizio;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 23.12.2021 con la quale è stata approvata la bozza di convenzione per il servizio di cattura e custodia cani randagi vaganti incustoditi sul territorio comunale e la loro ospitalità presso il rifugio per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2024”;

RICHIAMATA la convenzione Rep. n. 1322 sottoscritta in data 30.12.2021 con la struttura Rifugio “la Cuccia” con sede in Via Einaudi N.°50 a S. Croce di Cervasca (CN), per la gestione del servizio di cattura e custodia dei cani randagi o vaganti incustoditi – 2022/2024, venuta a scadere in data 31.12.2024;

VISTA la comunicazione da parte del Rifugio “la Cuccia” di disdetta convenzione per quanto riguarda il recupero di cani vaganti sul territorio comunale, che si conserva agli atti al prot. n. 3725 del 17.05.2024;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 28.11.2024 con la quale è stata approvata la bozza di convenzione per i servizi di cattura dei cani randagi o vaganti incustoditi e loro ospitalità periodo 2025-2027, sottoscritta con “Pinco Pallino Club”;

RICHIAMATA la convenzione Rep. n. 1914 sottoscritta in data 20.12.2024 con la struttura “Pinco Pallino Club” con sede in Via Santa Maria (loc. Cussanio) 95 a Fossano (CN) per la gestione dei servizi di cattura dei cani randagi o vaganti incustoditi nel Comune di Costigliole Saluzzo;

DATO ATTO CHE da ottobre 2025 risulta essere in custodia, presso il Rifugio “La Cuccia”, n. 1 cane;

RITENUTO PERTANTO, per garantire il benessere dell'animale, non dovere spostare lo stesso da un rifugio per cani all'altro;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 26/07/93 "Tutela e controllo degli animali da affezione", in particolare, gli art. 2 e 3, che prevedono la tutela del benessere animale e le responsabilità del detentore;

VALUTATA la necessità, per il benessere animale, di mantenere il ricovero di n. 1 cane, presso il canile Rifugio "La Cuccia" di Destefanis Carla con sede in Via Einaudi N.°50 a S. Croce di Cervasca (CN);

VISTA l'offerta del Rifugio "la Cuccia" di Destefanis Carla pervenuta in data 06.11.2025 al prot. n. 9189;

RITENUTO necessario procedere con l'assunzione dell'impegno di spesa per il servizio sopraindicato per l'anno 2026, considerando il numero attuale dei cani ospitati, vale a dire n. 1 cani;

RITENUTO pertanto prevedere un impegno presunto per l'anno 2026 di € 1.975,00 + iva 22% comprendenti:

- l'ospitalità per un cane (€ 1825,00),
 - previsione di spese varie legate alle vaccinazioni (€ 150,00);
- con riserva di integrare l'impegno in caso di necessità;

CONSIDERATO CHE

- per il presente procedimento, si è proceduto, a norma delle vigenti leggi, alla generazione del C.I.G **B9CFE1AD6A**;
- in relazione all'intervento di cui trattasi la contribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui in precedenza non è dovuta, in quanto trattasi di contratto di importo inferiore ad € 40.000,00;

DATO ATTO CHE

- in data 31/03/2023 è stato approvato il D.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- l'art. 226 comma 1 prevede che *"Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, è abrogato dal 1° luglio 2023"*;
- l'art. 229 comma 2 prevede che *"Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023"*;
- l'art. 225 comma 16 prevede che *"A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati"*;

VISTO che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificata/o è inferiore a € 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

RICHIAMATI:

- l'art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018 (Legge finanziaria) relativo alla deroga per i "micro-acquisti" di importo inferiore a 5.000,00 euro che possono essere effettuati al di fuori del Mercato

Elettronico;

-l'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

-l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione dirigenziale indicante:

- a) il fine che si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

PRECISATO CHE:

a) con l'aggiudicazione del servizio in esame ed il conseguente contratto s'intende procedere al servizio custodia di n. 1 cane reperito nel Comune di Costigliole Saluzzo catturato entro e non oltre il 31 dicembre 2024;

b) il contratto avrà per oggetto l'affidamento della fornitura di cui al precedente punto a) e sarà stipulato a corpo;

c) che sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023;

d) che la procedura di aggiudicazione del servizio e la scelta del contraente è stata fatta ai sensi dell'art. 50, comma 1°, D. Lgs. 36/2023 che prevede che per lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00 è consentito l'affidamento diretto;

DATO ATTO dell'attestazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) generata dalla procedura online in data 02.09.2025 Prot. INAIL_50476286 con scadenza validità il 31.12.2025 dalla quale risulta che la struttura Rifugio "La Cuccia" con sede in Santa Croce di Cervasca – Via Einaudi n. 50; è in regola con il versamento dei contributi e dei premi accessori;

RICHIAMATI:

il D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici;

il D.P.R. 207/10 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;

il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali;

il vigente regolamento di contabilità in materia di impegno di spesa;

la deliberazione del C.C. n. 23 del 19.12.2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027;

la deliberazione della G.C. n. 9 del 16.01.2025 di approvazione del PEG 2025/2027;

il decreto sindacale n. 6 del 12.09.2025

l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009 e vista la deliberazione della G.C. n. 30 del 16/03/2010 che stabiliscono le misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a terzi per somministrazione, forniture ed appalti;

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del Servizio rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio;

D E T E R M I N A

1. **DI DARE ATTO** che la presente costituisce determinazione a contrattare;

2. **DI STABILIRE** che la procedura di aggiudicazione sarà fatta ai sensi dell'art. 50, comma 1, D. Lgs. 36/2023 che prevede che per lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00 è consentito l'affidamento diretto;

3. **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme:

Esercizio	2026	
€ 2.409,50	cap.3660/41	
Missione	9	
Programma	2	
Titolo	I	
Macro	103	
Piano Finanziario	U. 1.03.02.15.001	
Creditore	Rifugio La Cuccia di Destefanis Carla	
	CIG B9CFE1AD6A	CUP =====
Esigibilità	31/12/26	

4. **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio.

5. **DI ATTRIBUIRE** alla presente determinazione valore contrattuale e di stabilire le seguenti clausole:

- termine di esecuzione del servizio: 31/12/2026;
- misura delle penali in caso di mancato adempimento nel termine di cui sopra: 1 per mille per ogni giorno di ritardo;
- l'affidamento non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Sono fatte salve le disposizioni dell'art 120 del medesimo D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- l'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato dalla L. 17.12.2010 n. 217 e in caso di inosservanza il contratto verrà risolto secondo quanto previsto al comma 9 bis dello stesso art. 3;
- di essere a conoscenza che ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165" e del Codice di comportamento del Comune, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 26.10.2023, il concessionario/appaltatore/lavoratore/collaboratore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che pur non venendo materialmente allegati al presente affidamento s'intendono noti essendo pubblicati sul sito web del Comune;
- l'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 53 – comma 16 ter – del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del committente che abbiano esercitato

poteri autoritativi o negoziali per conto del committente stesso, nei confronti dell'appaltatore, ne triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 4 e 50 della legge 06/11/2012, n. 190”, anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del committente, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con Orientamento n. 24 del 21/10/2015. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni;

· obbligo per l'appaltatore di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;

- l'appaltatore dichiara di accettare e approvare la disciplina del Patto di integrità approvato con Delibera della G.C. n. 16 in data 26/01/2023;

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

DI DARE ATTO che data del presente provvedimento è da intendersi quella dell'avvenuta sottoscrizione in formato digitale risultante dalle proprietà del file o da altro metadato del documento.

Costigliole Saluzzo, li 30 dicembre 2025

**Il Responsabile del Servizio
MONDINO DOTT. DARIO ***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa